

## **Vendita di un bene o di un veicolo usato (difettoso): quali regole si applicano?**

*(Cass.30.6.2020 n.13148)*

Il contratto di vendita è disciplinato dal Codice Civile e, per ciò che riguarda le vendite ai consumatori, dal Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/2005). Le due fonti normative indicano termini diversi per la denuncia al venditore dei difetti del bene acquistato, fondamentale per poter ottenere il risarcimento dei danni. In questa sentenza la Cassazione chiarisce in quali casi si applica l'una o l'altra normativa.

### **Il caso**

L'acquirente di un veicolo usato difettoso cita in giudizio il venditore, chiedendo il risarcimento dei danni, corrispondenti ai costi sostenuti per eliminare il difetto ed alla spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo durante le riparazioni.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingono la domanda. Quest'ultima, in particolare, osserva che il veicolo era stato consegnato all'acquirente il 7.3.2006 perfettamente funzionante, mentre quest'ultimo aveva denunciato i difetti solo nel giugno 2006, per cui non si poteva ritenere che i difetti fossero imputabili al venditore.

L'acquirente ricorre in Cassazione eccependo la violazione di vari articoli del Codice del Consumo.

### **La sentenza di Cassazione**

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, osserva in primo luogo che per le vendite ai consumatori le regole del codice civile si applicano solo nel caso in cui non si applichino quelle del codice del consumo (in base sia all'art. 135 del Cod. Cons. che all'art. 1469 *bis* del Codice Civile).

A loro volta, gli artt. 129 e seguenti del codice del consumo stabiliscono la responsabilità del venditore per i difetti del bene venduto, purché il difetto venga scoperto entro due anni dalla consegna e venga poi denunciato al venditore entro due mesi dalla scoperta.

Nel caso specifico, poiché i vizi erano stati denunciati tre mesi dopo l'acquisto, i termini di legge erano stati abbondantemente rispettati.

Quanto poi all'onere di provare la causa del difetto (e quindi se sia attribuibile al venditore o al compratore) la Corte richiama l'art. 132 del codice del consumo, il quale prevede una presunzione del difetto di conformità del bene, qualora i vizi si manifestino entro 6 mesi dalla consegna. Il consumatore è quindi agevolato, dovendo solo provare l'esistenza del difetto, mentre resta a carico del venditore l'onere di provare che tale difetto non è stato causato da lui.

Se invece i difetti si manifestano dopo che siano trascorsi sei mesi dalla vendita (oppure se il venditore del veicolo non è un commerciante ma un privato anch'esso) allora entrerà nuovamente in gioco la disciplina generale del codice civile (in particolare l'art.2697), in base al quale l'acquirente deve *"fornire la prova che il difetto fosse presente ad origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto"*.

D.M.